

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 811 DEL 10/07/2014

OGGETTO: DIPENDENTE MATR. 42327 – CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI E SENZA DECORRENZA DEL'ANZIANITÁ PER MOTIVI FAMILIARI, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 1, DEL C.C.N.L. 20/09/2001 INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 07/04/1999.

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA (firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI				
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO		
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU		
FAVOREVOLE	Х	FAVOREVOLE	Х	
CONTRARIO		CONTRARIO		
(firma digitale apposta)		(firma digitale apposta)		

La presente Deliberazione		
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006		
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L.		
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000		
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE		

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia		
Dal 10/07/2014	Al 25/07/2014	
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione		



Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale

PREMESSO che il dipendente Matr. 42327 è in servizio presso questa Amministrazione con

contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, in qualità di Assistente

Amministrativo:

VISTA la nota Prot. PG/2014/27225 del 12/06/2014 con la quale il medesimo dipendente

richiede un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza

d'anzianità, per esigenze personali, dal 01/07/2014 al 30/09/2014;

CONSIDERATO il disposto dell'art. 12 c. 1 del CCNL 20/09/2001 Integrativo del CCNL del

07/04/1999 secondo il quale "al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza

decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un

triennio";

RICHIAMATO altresì l'art. 12 c. 7 del medesimo CCNL il quale dispone che qualora il dipendente,

salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla

scadenza del periodo di aspettativa il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna

indennità sostitutiva di preavviso;

RITENUTO opportuno accogliere l'istanza in argomento e concedere al dipendente Matr.

42327 un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza

d'anzianità, dal 01/07/2014 e sino al 30/09/2014, ai sensi del richiamato art. 12 c.

1 del CCNL 20/09/2001 Integrativo del CCNL del 07/04/1999;

VISTI: – II D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

La L.R. 10/2006;

II CCNL vigente;

II D.Lgs. 165/2001 e s.m.i;

L'Atto Aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

 di concedere al dipendente Matr. 42327 un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ai sensi dell'art. 12, comma 1, del CCNL 20/09/2001

Integrativo del CCNL del 07/04/1999;

di dare atto che la suddetta aspettativa decorrerà dal giorno dal 01/07/2014 e scadrà il

giorno 30/09/2014;

- di dare atto che il rapporto di lavoro è da intendersi risolto nel caso in cui il dipendente

interessato non si presenti per riprendere servizio entro il termine di scadenza di cui sopra;

di trasmettere il presente provvedimento al dipendente interessato.

Il Direttore Generale Dott. Giovanni Antonio Fadda

Allegati: n.

L'estensore: Dott. P. Fois

Il Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale Dott.ssa M. Tondini

Il Direttore dell'Area Amministrazione del Personale Dott.ssa G.Puzzi